

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere del gruppo del PD)	66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione</i>)	57
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	69

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 3 (Emendamenti inammissibili)	71
ALLEGATO 4 (Subemendamenti all'emendamento 1.800 del Governo)	72
ALLEGATO 5 (Emendamenti)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 78/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione)

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole e che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 1*). Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore, avvertendo che in caso di approvazione di questa, non sarà posta in votazione la proposta del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 luglio 2010 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato il 20 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che ieri il relatore ha presentato una nuova proposta di parere (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 luglio 2010*). Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta del relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.30.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 21 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il ministro per la giustizia Angelino Alfano ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza ha proceduto al giudizio di ricevibilità ed ammissibilità degli emendamenti tenendo conto della complessità del testo e della particolare ampiezza delle modifiche apportate dal Senato — ed in particolare di quelle che incidono sulla disciplina dei presupposti e delle forme delle intercettazioni di cui al comma 11 del testo.

Ciò induce a ritenere ammissibili anche taluni emendamenti riferiti a parti del testo non modificate letteralmente, ove risulti quel nesso di consequenzialità logica e normativa, richiesto dal Regolamento, tra gli emendamenti in questione e le modifiche approvate dal Senato.

Una interpretazione eccessivamente formalistica dell'articolo 70, comma 2, avrebbe altrimenti fortemente compresso le prerogative della Camera rispetto alle modifiche sostanzialmente apportate dal Senato, pervenendo a risultati abnormi.

Dichiara pertanto inammissibili una serie di emendamenti (*vedi allegato 3*).

Ricorda che al provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 luglio 2010*) e avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.800 del Governo (*vedi allegato 4*).

Mario PEPE (PdL) ritiene che l'emendamento del Governo 1.800 costituisca una resa incondizionata all'Associazione nazionale magistrati e che con le relative modifiche la situazione di abuso delle intercettazioni resterà sostanzialmente invariata. Il problema, a suo giudizio, è di istituire un responsabile del procedimento relativo alle intercettazioni. Tale soluzione era prevista dal suo emendamento 1.681 che tuttavia è stato dichiarato inammissibile. Preannuncia quindi che in Aula voterà contro le modifiche apportate al testo dal Governo che rendano il provvedimento meno severo ed efficace nel contrastare l'abuso dello strumento delle intercettazioni.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime la contrarietà del gruppo dell'Italia dei Valori al provvedimento, anche alla luce degli emendamenti della maggioranza e del Governo. Nonostante le modifiche proposte, il provvedimento rimane sostanzialmente inidoneo a migliorare l'efficacia delle indagini e la libertà di informare e comunicare. La previsione che l'autorizzazione spetti al giudice collegiale è una soluzione fortemente inefficace. Le modifiche proposte dal Governo non risolvono il problema del bavaglio alla stampa. Con il provvedimento in esame si svuotano di efficacia operativa gli uffici giudiziari e la polizia giudiziaria, impedendo ai magistrati di fare il proprio dovere e alla stampa di informare.

Sottolinea quindi come gli emendamenti dell'Italia dei Valori siano volti a correggere numerose disposizioni del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le dichiarazioni di inammissibilità dovrebbero essere motivate in modo più analitico.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere ribadito la ratio alla base delle dichiarazioni di inammissibilità, sottolinea come un'interpretazione elastica dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento abbia consentito di dichiarare ammissibili anche molti emendamenti del Partito democratico. Sono stati invece dichiarati inammissibili gli emendamenti del tutto nuovi ovvero senza alcuna attinenza con le modifiche apportate dal Senato. Precisa che vi è la massima disponibilità della presidenza della Commissione a riesaminare, in caso di contestazione, le dichiarazioni di inammissibilità.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che sarebbe stato opportuno disporre di un termine adeguato per esaminare le dichiarazioni di inammissibilità e sottolinea come, non essendo stato concesso tale termine, eventuali contestazioni potranno essere mosse nel corso dell'esame degli emendamenti.

Rileva quindi come l'emendamento 1.800 del Governo modifichi in modo sostanziale il testo e come ciò sembri comportare seri problemi di coordinamento tra le disposizioni nuove e quelle non modificate. Sarebbe pertanto un gesto di responsabilità se il Governo ritirasse questo provvedimento per iniziare l'esame di uno nuovo. Il principio della doppia lettura conforme, d'altra parte, non consente, nonostante l'interpretazione elastica data dalla presidenza, di sanare i vizi del testo proveniente dal Senato.

Sottolinea come la tutela delle garanzie derivi anche dalla linearità e comprensibilità delle norme. Ritiene che in realtà il provvedimento in esame non riuscirà a garantire una maggiore tutela della riservatezza, come invece vorrebbe far credere la maggioranza. L'impianto del provvedimento è distonico rispetto al sistema giuridico. Il suo contenuto va contro i principi di tutela dei diritti fondamentali, limitando fortemente l'efficacia di un fondamentale mezzo di ricerca della prova e riducendo la sicurezza dei cittadini.

Rileva come la maggioranza non abbia voluto recepire i rilievi degli operatori del diritto auditi in Commissione e come il Ministro Maroni non abbia ritenuto di dover fornire una valutazione relativa all'impatto della normativa in esame sotto il profilo della sicurezza.

Ritiene che la maggioranza dovrebbe assumersi la responsabilità politica in merito alla scelta consapevole di rendere le intercettazioni sostanzialmente inutilizzabili, soprattutto ai fini dell'accertamento dei reati connessi alle reti criminali più pericolose. Ritiene, inoltre, che se la maggioranza ed il Governo fossero in buona fede, voterebbero gli emendamenti del Partito democratico, che insistono sui punti realmente nevralgici del provvedimento.

Lorenzo RIA (UdC) ricorda come il proprio gruppo abbia posto talune questioni da risolvere con riferimento al provvedimento in esame. Il primo è quello della sicurezza dei cittadini, che viene indebolita. Il secondo è quello relativo alla

la *privacy*, che deve essere tutelata senza ridurre l'efficacia dell'indagine penale. Il terzo è quello relativo alla libertà di stampa, che va sempre garantita. Allo stato l'UdC sospende il giudizio complessivo sul provvedimento, essendo ancora aperta la possibilità di migliorare il provvedimento e di giungere ad un punto di sintesi e di equilibrio.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che i giornali di oggi tendono ad affermare che il problema della libertà di stampa sarebbe superato dalla presentazione dell'emendamento del Governo. A suo giudizio, così non è. Teme anzi che proprio su questo terreno si verifichi un arretramento a seguito della presentazione dell'emendamento 1.800. L'udienza stralcio, infatti, potrà ancora essere posticipata e fissata oltre il termine delle indagini preliminari. Né si può dire caduta la responsabilità degli editori. L'emendamento in questione sembra piuttosto aggravare la situazione sotto il profilo della libertà di stampa, non raggiungendo l'auspicato equilibrio tra riservatezza ed efficacia dell'azione penale. Si tutela, infatti, più la riservatezza delle persone coinvolte nelle indagini che quella delle persone che ne sono estranee. L'efficacia delle indagini, anche con l'emendamento 1.800 del Governo, risulta drasticamente ridotta. Sono immessi nel testo elementi di farraginosità, che aumentano il pericolo di fuga delle notizie. In più si cancella il criterio del doppio binario, con particolare riferimento alle « indagini a sorpresa ».

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che, con riferimento all'articolo 70 del Regolamento, sia pure saggiamente applicato dal Presidente, non si sia valutato con sufficiente attenzione l'emendamento 1.800 del Governo, che incide pesantemente anche sulle parti non modificate dal Senato e sulle quali si è formata la cosiddetta « doppia conforme ». La dichiarazione di ammissibilità di questo emendamento modifica quindi radicalmente il provvedimento.

Rileva poi come, in tema di bilanciamento degli interessi, il parere della I

Commissione dovrebbe essere considerato dirimente. Chiede che si tenga conto della novità della situazione e che si richieda un nuovo parere alle Commissioni competenti su un provvedimento che, ove fosse approvato l'emendamento 1.800, risulterebbe totalmente diverso da quello approvato dal Senato. Ciò è fondamentale anche per valutare l'impatto della nuova normativa. Precisa che non si tratta di una richiesta ostruzionistica, ma che è necessario disporre dei tempi adeguati per rinnovare l'istruttoria su di un provvedimento sostanzialmente nuovo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ribadisce che il provvedimento è in seconda lettura alla Camera ed iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire dal 29 luglio prossimo, senza la clausola « ove concluso », per cui vi è l'obbligo di rispettare la programmazione dell'Assemblea. I lavori pertanto dovranno essere organizzati in modo da garantire il rispetto di quel termine.

Antonio DI PIETRO (IdV) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno organizzare i lavori odierni creando un'apposita agenda.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che l'organizzazione dei lavori odierni potrà essere stabilita più tardi nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ma questo potrà avvenire dopo avere valutato quale sia l'andamento dei lavori all'inizio dell'esame dei singoli emendamenti.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda come l'Italia dei Valori non sentisse l'esigenza di una nuova disciplina sulle intercettazioni. Le ragioni addotte per giustificare questa riforma, ovvero la tutela della *privacy*, celavano in realtà l'intento di rendere inefficaci le intercettazioni. Richiamandosi ai propri precedenti interventi sottolinea come, dovendosi intervenire in materia, sarebbe sufficiente un intervento normativo molto più lineare e sintetico. Il provvedimento è quindi volutamente com-

plesso, perché animato dalla volontà di ridurre l'efficacia dell'azione penale. Di ciò beneficerà soprattutto la criminalità organizzata. Si tratta di un provvedimento incostituzionale sotto molteplici profili. Gli emendamenti, certamente migliorativi, del Governo e della maggioranza non possono però superare i vizi di fondo, il pregiudizio nei confronti della magistratura e degli inquirenti che anima il provvedimento. È un provvedimento ormai irrecuperabile e ciò spiega l'emendamento soppressivo Di Pietro 1.1, che tuttavia è stato dichiarato inammissibile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, precisa come un emendamento integralmente soppressivo incida necessariamente anche su tutte le parti del provvedimento sulle quali si è formata la cosiddetta «doppia conforme». Sottolinea quindi come, utilizzando un criterio meno elastico, l'emendamento avrebbe dovuto essere dichiarato non inammissibile bensì irricevibile e quindi neanche pubblicabile.

Passa quindi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Costa 1.8, 1.151, 1.400, 1.310, 1.351 e 1.362.

Esprime parere favorevole sui subemendamenti 0.1.151.4 del relatore, Vietti 0.1.400.13 (ricordando che quest'ultimo è di portata simile ad un suo emendamento e ad emendamenti del Pd e dell'IdV) e Contento 0.1.310.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.702 del relatore e sul subemendamento Vietti 0.1.378.10.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.800 del Governo, sul subemendamento 0.1.800.70 del relatore e sul subemendamento Vietti 0.1.800.2. Invito, quindi, al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative.

Per quanto attiene agli emendamenti del relatore 1.700, 1.701 e 1.704, rileva come questi siano sostanzialmente assorbiti rispettivamente dai subemendamenti 0.1.151.4 del relatore, Vietti 0.1.400.13 e

Vietti 0.1.378.10. Alla luce del subemendamento del relatore 0.1.800.70 ritira il proprio emendamento 1.703.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pietro TIDEI (PD) rileva come non vi sia alcun parere favorevole sugli emendamenti del Partito democratico.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, precisa che è stato espresso parere favorevole su emendamenti analoghi, che hanno però una formulazione ritenuta preferibile, ovvero su emendamenti che in parte si ispirano alle soluzioni normative proposta da emendamenti del gruppo del Partito democratico, come l'emendamento 1.800 del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) anche in considerazione della scarsa considerazione in cui è stato tenuto il lavoro svolto dal proprio gruppo, fa presente il Partito democratico non ritira alcun emendamento ed interverrà, sia pure in modo costruttivo, su tutti quelli presentati. Ritiene non veritiero che l'emendamento 1.800 del Governo si ispiri o recepisca le proposte emendative del PD.

Pietro TIDEI (PD) non ritiene logico e corretto che a fronte dei molti emendamenti del Partito democratico non vi sia neanche un parere favorevole. Si tratta di un atteggiamento di chiusura che costringerà il gruppo del PD ad usare ogni strumento regolamentare per far valere le proprie ragioni, ricorrendo anche all'ostruzionismo.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime solidarietà al presidente, che ha effettuato solo valutazioni di carattere tecnico.

Luigi VITALI (PdL) ritiene necessaria una sospensione della seduta per organizzare i lavori, dei quali è ormai chiaro l'andamento, visto l'atteggiamento dichiaratamente ostruzionistico del PD.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta in sede referente per consentire la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 16.15

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in base a quanto stabilito nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la seduta proseguirà fino alle 19.30. Entro domani i gruppi dovranno segnalare gli emendamenti che vogliono siano esaminati.

Antonio DI PIETRO (IdV) su autorizzazione del Presidente, presenta l'emendamento 1.501 (*vedi allegato 5*), identico agli emendamenti Lo Monte 1.5, Vietti 1.6 e Ferranti 1.7.

Cinzia CAPANO (PD) illustra l'emendamento Ferranti 1.7, volto a sopprimere l'articolo 1, comma 2, in materia di astensione del pubblico ministero, e ne raccomanda l'approvazione.

Marilena SAMPERI (PD) illustra le ragioni della necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, che prevede modalità estremamente discutibili di sostituzione del pubblico ministero. Risulta evidente, a suo giudizio, che la disposizione in esame viola i principi di presunzione di innocenza e della precostituzione del giudice naturale.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.501, contestando la formulazione dell'articolo 1, comma 2. A suo giudizio, la disposizione attribuisce all'imputato la possibilità di scegliere il pubblico ministero gradito o di estromettere quello sgradito. Inoltre, non sono chiari il ruolo che deve svolgere il capo dell'ufficio competente, né la valutazione che esso deve fare. Ritiene inoltre necessario prevedere un termine di durata per il divieto di esternazione da parte del magistrato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rivolge un saluto al Ministro Alfano, che ha appena fatto ingresso nell'aula della Commissione per partecipare agli odierni lavori.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea come l'articolo 1, comma 2, violi gravemente il principio della precostituzione del giudice naturale e come l'emendamento Costa 1.8 risolva solo in parte il problema.

Pietro TIDEI (PD) sottolinea come la maggioranza, da un lato, invochi il garantismo e, dall'altro, preveda che sia sufficiente l'iscrizione nel registro degli indagati per sottrarre l'indagine al magistrato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda all'onorevole Tidei che l'emendamento Costa 1.8 cambia radicalmente la disciplina in questione, relativa alla sostituzione del pubblico ministero.

Pietro TIDEI (PD) ritiene che l'emendamento Costa 1.8 non apporti modifiche sufficienti, poiché sarebbe necessario prevedere la possibilità di sostituzione solo in caso di rinvio a giudizio.

Jean Leonard TOUADI (PD) rileva che l'articolo 1, comma 2, pone il pubblico ministero in una sorta di giudizio permanente che non contribuisce, tra l'altro, al miglioramento dell'efficienza della giustizia. La disposizione, a suo giudizio, viola molteplici principi costituzionali.

Lorenzo RIA (UdC) illustra l'emendamento Vietti 1.6 del quale è cofirmatario, che ha lo scopo di evitare, tramite la soppressione della disposizione, che una denuncia pretestuosa possa determinare la sostituzione del pubblico ministero. In alternativa alla soppressione, ritiene comunque accettabile la formulazione dell'emendamento Ferranti 1.9.

Pasquale CIRIELLO (PD) rileva come l'articolo 1, comma 2, sia del tutto estraneo rispetto al corpo del provvedimento. Auspica che la maggioranza si renda conto

delle possibili strumentalizzazioni della norma in questione e sottolinea come il provvedimento contenga molte norme che riducono sensibilmente l'efficienza della giustizia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lo Monte 1.5, Vietti 1.6, Ferranti 1.7 e Di Pietro 1.501.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.8.8.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.8.11, volto a prevedere che il pubblico ministero possa essere sostituito solo dopo il rinvio a giudizio. Auspica che il relatore ed il Governo possano modificare il parere su questo subemendamento, che il Partito democratico considera di primaria importanza.

Esprime rammarico per il fatto che il Ministro abbia già lasciato i lavori della Commissione.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene paradossale che si pretenda un giudice collegiale per una mera richiesta di proroga delle intercettazioni, mentre non è previsto nessun giudice per la valutazione in ordine alla sostituzione di un pubblico ministero.

Antonio DI PIETRO (IdV) precisa che l'Italia dei Valori, in Commissione, farà interventi di carattere strettamente tecnico. Ribadisce quindi le ragioni dell'erroneità della formulazione dell'articolo 1, comma 2, riservandosi di intervenire più diffusamente sul tema con riferimento all'emendamento Costa 1.8.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide gran parte di quanto affermato dall'onorevole Di Pietro. Ma qui non si parla di colpevolezza penale bensì dell'opportunità di non fare proseguire il processo a quel magistrato che abbia fatto determinate esternazioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL) non condivide le critiche dell'onorevole Ferranti

sulla mancanza di garantismo nella norma in questione. Si prevede in realtà un'ipotesi nella quale dovrebbe essere il magistrato *sua sponte* astenersi. La norma, a suo giudizio, è anche troppo garantista.

Guido MELIS (PD) ricorda che si sta discutendo del principio della predeterminazione del giudice naturale, profondamente garantistico a favore dei cittadini, sottolineando come occorra prudenza nel modificare la disciplina vigente. Ritiene che il subemendamento Ferranti 0.1.8.11 rechi la soluzione preferibile.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come si stia discutendo di un magistrato che potrebbe avere commesso il reato di cui all'articolo 379-*bis* del codice penale. Ritiene necessaria, per poterlo sostituire, la garanzia del previo rinvio a giudizio.

Manlio CONTENUTO (PdL) ricorda che l'articolo 379-*bis* del codice penale prevede due distinte figure delittuose. Appare pertanto opportuna una formulazione dell'articolo 1, comma 2, che sia compatibile con entrambe le fattispecie. Tale formulazione non può che essere quella che subordina la sostituzione del pubblico ministero al previo esercizio dell'azione penale.

Più in generale, ritiene che la Commissione dovrebbe identificare i punti nevralgici del provvedimento e concentrare la discussione prevalentemente su quelli, senza eccessive dispersioni e digressioni.

Giuseppe CONSOLO (PdL) si augura che i colleghi del Partito democratico non proseguano con il loro atteggiamento dilatorio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.1.8.11 e 0.1.8.10.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.1.8.100 volto a migliorare la formulazione dell'emendamento Costa 1.8.

La commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.1.8.100.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.8.12 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa che il subemendamento è volto a sopprimere una disposizione certamente incostituzionale con la quale è evidente che si stia tentando di minacciare e intimidire la magistratura, inibendone qualsiasi forma di esternazione. Ricorda che in taluni casi la comunicazione esterna del magistrato è legittima e doverosa.

Sottolinea come si tratti di un subemendamento costruttivo, che lascia inalterato il provvedimento e come non vi è motivo per non approvarlo.

Cinzia CAPANO (PD) illustra talune ipotesi nelle quali le dichiarazioni pubbliche del magistrato in merito al procedimento siano del tutto legittime e opportune.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive il subemendamento Ferranti 0.1.8.12. Ricorda come spesso il pubblico ministero interviene per chiarire taluni aspetti delle indagini, nell'interesse dello stesso indagato o comunque dei cittadini.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che a questo punto sia opportuno modificare la rubrica dell'articolo 53, poiché la disciplina in questione sembra in realtà ridurre notevolmente l'autonomia del magistrato. Se si voleva veramente modificare l'articolo 53 alla luce della nuova organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero si sarebbe dovuto intervenire in altro modo.

Guido MELIS (PD) ricorda un caso recente in cui un magistrato abbia precisato alla stampa che il Presidente del Consiglio Berlusconi non era indagato nell'ambito di un procedimento penale a lui assegnato. Qualora la disposizione in esame fosse stata già legge, quel magistrato, divulgando notizie relative al procedimento penale, sarebbe stato sostituito.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 0.1.8.12 e Di Pietro 0.1.8.1.

Antonio DI PIETRO (IdV) chiede se è possibile votare l'emendamento Costa 1.8 per parti separate, perché l'emendamento rimette in discussione il testo approvato dal Senato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che saranno poste separatamente in votazione le lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'emendamento Costa 1.8.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla lettera *b)* dell'emendamento Costa 1.8.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide il principio di estraneazione del pubblico ministero dal procedimento. Il gruppo del PD si asterrà nel corso delle votazioni sulle lettere *a)* e *c)* e voterà contro la lettera *b)*.

Lorenzo RIA (UdC) dichiara che il proprio gruppo si asterrà nel corso delle votazioni sulle lettere *a)* e *c)* e voterà contro la lettera *b)*.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la lettera *a)*, la lettera *b)* e la lettera *c)* dell'emendamento Costa 1.8.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Costa 1.8, posto in votazione per parti separate, deve considerarsi integralmente approvato. Non saranno quindi posti in votazione tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1, comma 2.

La Commissione respinge l'emendamento Tabacci 1.23, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.50, riprende alle 18.10.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore del subemendamento Pepe 0.1.800.1, si considera che questi vi abbia rinunciato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO illustra la proposta di riformulazione sul subemendamento Vietti 0.1.800.2, nel senso di fissare il termine ivi previsto entro e non oltre 45 giorni dalla avvenuta trasmissione degli atti di cui al primo periodo del comma 3-ter dell'articolo 268.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide la proposta del Governo di riformulazione del subemendamento 0.1.800.2.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che debba essere fissato il termine entro il quale fare l'udienza stralcio, con la cernita di intercettazioni rilevanti ed irrilevanti. Sottolinea la centralità di questo aspetto. Il Governo ha dato parere contrario sugli emendamenti del gruppo del PD sul termine dell'udienza stralcio. Auspica che tale giudizio possa essere modificato.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che il subemendamento Vietti 0.1.800.2 debba essere riformulato trasformandolo in una modifica del comma 6-ter dell'articolo 268, specificando così il termine entro il quale debba essere fissata l'udienza stralcio.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, propone una complessiva riformulazione del subemendamento Vietti 0.1.800.2 che tenga conto di quanto proposto dal Governo e dall'onorevole Contento.

Lorenzo RIA (UdC) cofirmatario del subemendamento Vietti 0.1.800.2, accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato 5*).

Donatella FERRANTI (PD) sottoscrive il subemendamento Vietti 0.1.800.2 (*nuova formulazione*) che è analogo al suo subemendamento 0.1.800.3 e all'emendamento da lei presentato diretto a modificare il comma 6-ter dell'articolo 268.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive il subemendamento Vietti 0.1.800.2 (*nuova formulazione*) che indica una data certa per l'udienza stralcio.

Lorenzo RIA (UdC) precisa come il subemendamento in questione non è analogo a quello del gruppo del Partito Democratico, perché quest'ultimo non prevede perentorietà del termine.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea che si tratta di un termine comunque ordinatorio per definizione.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere il subemendamento Vietti 0.1.800.2 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva il subemendamento Vietti 0.1.800.2 (*nuova formulazione*)(*vedi allegato 5*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in conseguenza dell'approvazione del subemendamento 0.1.800.2 (*nuova formulazione*), non sarà posto in votazione il subemendamento 0.1.800.3.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.800.12 chiedendo, però, al Governo di approfondire, in vista dell'esame in Assemblea, le conseguenze circa le modalità di pubblicazione delle intercettazioni in relazione al permanere della disposizione che, con il comma 4 dell'articolo 1, ha inserito un ultimo periodo al vigente articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.800.4 e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene che debba essere soppressa una parte del testo ritenuta non coerente.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che quella parte della norma debba essere riscritta in modo più idoneo eventualmente nel corso dell'esame in Assemblea. Sottoscrive, comunque, il subemendamento Ferranti 0.1.800.4.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea l'incoerenza della parte della disposizione che si intende sopprimere con il subemendamento Ferranti 0.1.800.4.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.1.800.4.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.800.5, volto a sopprimere l'articolo 268-*bis*, comma 3, come formulato dall'emendamento 1.800, e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene infatti che la predetta disposizione sia in contrasto con gli stessi principi ispiratori del provvedimento.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive i subemendamenti Ferranti 0.1.800.5 e 0.1.800.6.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.1.800.5.

Cinzia CAPANO (PD) illustra il proprio subemendamento Ferranti 0.1.800.6 e ne raccomanda l'approvazione. Con tale subemendamento si intende sopprimere il comma 4 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale che attribuisce margini di discrezionalità eccessivamente ampi al magistrato nel decidere quando disporre l'obbligo di segreto.

Antonio DI PIETRO (IdV) interviene sul subemendamento 0.1.800.6 e sottolinea la necessità che sia soppresso il comma 4 dell'articolo 286-*bis* perché non è possibile attribuire una discrezionalità tanto ampia al magistrato, sia pure per esigenze di tutela della *privacy*.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.800.6 e ne raccomanda l'approvazione in quanto volto a sopprimere una norma contraddittoria, non condivisibile e formulata in modo eccessivamente generico.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.1.800.6.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, alla luce dell'andamento dei lavori e dell'esigenza di terminare l'esame degli emendamenti in tempo utile per rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, tenendo conto che sul testo emendato si dovranno esprimere le commissioni competenti per l'espressione del parere, ritiene opportuno riunire l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di determinare la successiva programmazione dei lavori della Commissione, prevedendo eventualmente di proseguire l'esame concentrandosi sugli emendamenti indicati dai gruppi, oltre che su quelli sui quali è stato espresso parere favorevole da parte del relatore e del Governo.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.05, riprende alle 19.20.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che all'esito della riunione appena svoltasi dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si procederà domani esaminando gli emendamenti segnalati per concluderne l'esame entro la medesima giornata.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.15 e dalle 19.05 alle 19.20.

ALLEGATO 1

DL 78/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PD

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3638,

premesso che,

dopo oltre due anni di governo, con il provvedimento al nostro esame, si conferma il profilo programmatico dell'esecutivo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle esigenze del Paese;

la manovra correttiva di ammontare pari a 24,9 miliardi di euro a regime, pur necessaria per porre in sicurezza i conti pubblici, non è stata accompagnata da alcuna significativa misura per il sostegno della domanda e dell'offerta, non definisce alcun obiettivo strategico sul terreno della ripresa economica, né per l'anno in corso né per quelli successivi, e non prevede alcuna indicazione circa la strategia da seguire per favorire il recupero di capacità competitive del Paese sullo scenario internazionale;

con le misure introdotte nel decreto legge in esame, nessuna delle priorità del sistema Paese viene affrontata: la caduta della ricchezza nazionale, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale e la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro e pensione;

la manovra non consente al nostro sistema produttivo di affrontare le difficoltà indotte dalla crisi economica e finanziaria in corso, che coinvolge non solo il nostro Paese ma l'intera economia glo-

bale. Le difficoltà più gravi, quali la bassa crescita degli ordinativi e di liquidità finanziaria, hanno spinto numerose nostre imprese verso l'uscita dal mercato, altre al ricorso massiccio alla cassa integrazione per i lavoratori, al licenziamento di lavoratori, in primo luogo dei precari e ad un forte ridimensionamento degli investimenti. Nessun settore produttivo è stato risparmiato dalle difficoltà descritte e, pur in presenza di tale situazione, il provvedimento si limita ad intraprendere talune iniziative con effetti neutrali in termini di saldo di bilancio;

rilevato che

la tutela giurisdizionale costituisce uno strumento imprescindibile per assicurare ai cittadini la garanzia e la piena attuazione dei loro diritti, non solo in sede penale ma anche in ambito civile, tributario e amministrativo;

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente – oltre all'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato – un sistema giudiziario efficiente, per il cui miglioramento è necessario stanziare risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favorendone la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti inter-

nazionali, anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali;

il nostro sistema giudiziario soffre, oggi, di gravi carenze strutturali, che non sono affrontate dal Governo anche a causa delle scarse risorse stanziare: ne è prova l'ultima manovra finanziaria che le ha ulteriormente ridotte rispetto all'esercizio precedente, quando già rappresentavano soltanto l'1,4 per cento del bilancio dello Stato;

nell'ultimo anno si è registrato un incremento significativo delle morti in carcere e dei suicidi di detenuti. Ne sono certamente causa le condizioni di estremo degrado delle strutture e la assoluta carenza di percorsi rieducativi e di reinserimento sociale. Negli istituti di pena italiani si registra un incremento preoccupante del sovraffollamento, in ragione del quale l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'articolo 3 CEDU;

considerato che,

al taglio di oltre 327 milioni di euro operato nel corso della precedente finanziaria si vanno ad aggiungere, con il provvedimento in esame, altri 140 milioni di euro nel triennio di tagli alla missione 6 – Giustizia. Una riduzione significativa e suscettibile di determinare un ulteriore forte decremento dello *standard* qualitativo dell'amministrazione della giustizia se si considera che a tale missione sono ricondotti quattro 'programmi' cruciali per la funzionalità della giustizia – e quindi anche per la sicurezza e la tutela dei diritti dei cittadini – come quelli dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia civile e penale, della giustizia minorile e dell'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile;

tali disposizioni aggravano ulteriormente la disfunzionalità che già oggi caratterizza i sistemi giudiziario e penitenziario e in generale l'amministrazione

della giustizia che con gli ulteriori tagli contenuti nel decreto rischia addirittura la paralisi;

persone di molto eccedentiI rispetto alla capienza regolamentare, con gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria che vi prestano servizio e che sono spesso chiamati a sedare manifestazioni di protesta suscettibili di degenerare in gravi episodi di violenza;

le forti riduzioni di spesa previste dal Ministero della giustizia ostacoleranno in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;

la riduzione delle risorse rischia di rallentare l'informatizzazione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e di prevenzione, necessaria per assicurare la qualità complessiva del « servizio giustizia », come è imposto, peraltro, dalle crescenti esigenze di cooperazione internazionale;

i consistenti tagli operati dai provvedimenti in analisi alle risorse destinate al dicastero della giustizia dimostrano il carattere meramente simbolico – come tale inefficace – della politica del Governo, che a fronte della continua introduzione di nuove norme incriminatrici, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente non solo la disfunzionalità del sistema giudiziario, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione della giustizia, con gravi pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i cittadini;

considerato che

il comma 21-*quinquies*, introdotto dal Senato, prevede l’emanazione di un D.P.C.M. (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) volto a disciplinare i termini e le modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’articolo 2 del DL. 143/2008 (L. 181/2008). Finalità del decreto è quella di garantire la massima rapidità possibile:

nel versamento al Fondo di quanto ricavato dalla vendita dei titoli, vendita che – secondo il comma in esame – deve in ogni caso avvenire entro 10 gg. dalla notifica del provvedimento di sequestro;

in caso di dissequestro dei titoli, nella restituzione all’avente diritto « esclusivamente di quanto ricavato dalla vendita », fermi restando i limiti di utilizzo dei beni e valori sequestrati previsti dall’articolo 2 del DL 143/2008;

la disposizione sembra volere limitare la responsabilità patrimoniale di Equitalia assicurando che quest’ultima, nell’ipotesi di dissequestro – ove non sia possibile restituire i titoli sequestrati in

quanto già alienati – debba garantire all’avente diritto soltanto il quantum ricavato dalla vendita, indipendentemente dal valore attribuito ai titoli al momento del sequestro e (presumibilmente, in quanto non esplicitati dalla norma) dagli eventuali interessi nel frattempo maturati. Si osserva, tuttavia, come la disposizione in esame non sembri contemplare l’opposta ipotesi in cui il ricavato dalla vendita dei titoli, versato all’avente diritto, risulti maggiore rispetto al valore del titolo al momento del sequestro:

va soppresso il comma 2-*bis* dell’articolo 48;

va soppressa la norma di cui all’articolo 29, comma 7, che limita alle sole ipotesi di dolo la responsabilità nei giudizi di danno erariale;

esprime

PARERE CONTRARIO

Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rosso-
mando, Capano, Ciriello, Cavallaro,
Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Or-
lando.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di regolamento in oggetto,

rilevato che:

a) il provvedimento nel suo complesso deve essere valutato favorevolmente, poiché predispone strumenti che risultano idonei a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici;

b) all'articolo 1, comma 2, appare sufficiente prevedere che gli accessi e gli accertamenti siano « improntati a criteri di celerità ed efficacia »; risulta quindi opportuna la soppressione della precisazione, superflua e possibile fonte di dubbi interpretativi, secondo la quale i predetti accessi e controlli debbano essere effettuati « tenendo conto del contesto ambientale in cui è inserito il contratto »;

c) all'articolo 2, potrebbe risultare opportuno precisare che la figura del prefetto cui compete « principalmente » l'iniziativa, è quello del luogo in cui l'opera o la fornitura debbono essere realizzate

d) all'articolo 3, comma 1, il termine finale di trenta giorni, entro il quale il gruppo interforze deve trasmettere la relazione al prefetto, appare adeguato, atteso che dalle operazioni di accesso e dagli accertamenti disposti dal prefetto può emergere un quadro informativo

molto articolato, che richiede ulteriori necessari riscontri, anche in altre province;

e) all'articolo 4, comma 1, che individua gli effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri, appare appropriato il richiamo all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998; la facoltà di recesso ivi prevista, infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, si deve considerare disposta al fine di tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione al tempo dell'esecuzione del contratto ed alla difficoltà di trovare un nuovo acquirente;

f) all'articolo 5, comma 1, pur riconoscendosi l'utilità dell'inserimento nel procedimento di una fase eventuale, costituita dall'audizione degli interessati, appare opportuno precisare la formulazione della disposizione allo scopo di descrivere con maggiore completezza il tipo di ponderazione di interessi che il prefetto si troverà verosimilmente ad effettuare; questi, infatti, terrà certamente conto dell'utilità dell'audizione e, quindi, dell'interesse ad una più dettagliata acquisizione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; il prefetto, peraltro, in concreto valuterà anche se l'audizione sia « opportuna », bilanciando il predetto interesse con quello, altrettanto rilevante, a non arrecare pregiudizio ad eventuali indagini penali o procedimenti di prevenzione in corso;

g) appare, inoltre, opportuno prevedere la possibilità, da parte dell'audit, di avvalersi dell'assistenza tecnica e ciò anche in considerazioni delle conseguenze che possano derivare all'impresa in esito al procedimento;

h) appare, infine opportuno valutare la possibilità di istituire un procedimento volto alla eliminazione di eventuali informazioni che risultassero infondate od

erronee alla luce dei fatti meglio accertati o sopravvenuti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di modificare il testo del provvedimento come indicato in premessa.

ALLEGATO 3

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI

Di Pietro 1.1	Vietti 1.163
Pisicchio 1.2	Misiti 1.162
Tabacci 1.3	Tabacci 1.188
Ferranti 1.4	Vietti 1.189
Tabacci 1.13	Vietti 1.190
Tabacci 1.14	Ferranti 1.316
Tabacci 1.22	Vietti 1.315
Vietti 1.31	Tabacci 1.313
Vietti 1.32	Garavini 1.314
Vietti 1.36	Ferranti 1.323
Vietti 1.37	Vietti 1.318
Vietti 1.38	Ria 1.319
Ferranti 1.580 (per la parte soppres-	Vietti 1.317
siva del comma 36)	Vietti 1.324
Di Pietro 1.589	Vietti 1.325
Tabacci 1.161	Tabacci 1.327
Laganà Fortunio 1.167	Vietti 1.328
Palomba 1.176	Tabacci 1.329
Mazzuca 1.181	Mario Pepe 1.681
Mazzuca 1.182	Tabacci 1.330
Ferranti 1.187	Ria 1.345
Ferranti 1.185	Ferranti 1.360
Bernardini 1.166	Vietti 1.342
Vietti 1.164	Zaccaria 1.366
Ferranti 1.184	Cassinelli 1.370
Ferranti 1.183	Zaccaria 1.368
	Ferranti 1.386
	Garavini 1.385
	Mazzuca 0.1.800.8

ALLEGATO 4

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.800 DEL GOVERNO

All'emendamento 1.800 sopprimere le modifiche al comma 10.

0. 1. 800. 1. Mario Pepe (Pdl).

Dopo le parole: fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter aggiungere le seguenti: da fissarsi entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione degli avvisi di cui all'articolo 269, commi 4 e 5.

0. 1. 800. 2. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 10, capoverso ART. 266, al comma 2-bis, dopo le parole: 268, comma 6-ter, aggiungere le seguenti: che deve essere fissata entro trenta giorni dal deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268.

0. 1. 800. 3. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tildei, Andrea Orlando.

All'articolo 1, al comma 10, capoverso ART. 266, dopo il comma 2-bis, al primo conseguentemente, le parole il comma 5 è soppresso sono sostituite dalle seguenti i commi 4 e 5 sono soppressi.

0. 1. 800. 12. Contente.

Al comma 12-bis, capoverso ART. 268-bis, al primo comma sopprimere l'ultimo periodo.

0. 1. 800. 4. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tildei, Andrea Orlando.

Al comma 12-bis, capoverso ART. 268-bis sopprimere il terzo comma.

0. 1. 800. 5. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tildei, Andrea Orlando.

Al comma 12-bis, capoverso ART. 268-bis sopprimere il quarto comma.

0. 1. 800. 6. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tildei, Andrea Orlando.

All'emendamento 1.800, all'articolo 1, comma 10, al conseguentemente, capoverso 268-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il giudice o il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo possono disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto nei casi previsti dall'articolo 329, comma 3, o quando il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.

0. 1. 800. 11. Contente.

All'emendamento 1.800, all'articolo 1, comma 10, al conseguentemente, capoverso 268-bis, al comma 4, prima delle parole: il giudice sono inserite le seguenti: fermo

restando il disposto di cui all'articolo 329, comma 3.

0. 1. 800. 9. Contento.

All'emendamento 1.800, all'articolo 1, comma 10, al conseguentemente, capoverso 268-bis, al comma 4, sostituire le parole: possono disporre con le seguenti: dispongono, in tutto o in parte,.

0. 1. 800. 10. Contento.

Al capoverso: 268-bis, al comma 4, dopo le parole possono disporre con decreto motivato aggiungere le seguenti: , acquisito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 139, comma 5-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,.

Consequentemente inserire, in fine, il seguente periodo:

Consequentemente, al comma 37, lettera a) dopo il capoverso comma 5-quater è aggiunto il seguente capoverso:

5-quinquies. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, all'articolo 139, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-bis. È istituito, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, presso il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato per l'applicazione del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica di cui al Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998. Al Comitato sono, inoltre, attribuite funzioni di « Giurì », al fine di contemperare i diritti fondamentali della persona alla riservatezza con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa, per l'espressione del parere obbligatorio relativamente alle questioni attinenti il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica anche in relazione alla rappresentazione

delle vicende giudiziarie attraverso i mezzi di informazione. Il Comitato è composto da 7 membri, dei quali due nominati dal Garante di cui uno con funzioni di Presidente, uno nominato dall'Autorità per le garanzie nella comunicazioni, di norma il presidente del Comitato per l'applicazione del Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive istituito presso a medesima Autorità, uno nominato tra i magistrati di corte di appello con funzioni di Vice Presidente, uno nominato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, di norma il suo Presidente, 2 nominati dal Garante su indicazione delle associazioni di categoria dei giornalisti e degli editori, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato dura in carica cinque anni non prorogabili. I componenti del Comitato, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nel settore di competenza del medesimo Comitato né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici o in associazioni e fondazioni ad essi direttamente o indirettamente riconducibili. L'organizzazione del Comitato, il suo funzionamento, nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali ad esso assegnati, sono disciplinati da un apposito regolamento, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Ministro della Giustizia, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, su proposta del Comitato stesso e sentite le associazioni sindacali di categoria e le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.

0. 1. 800. 8. Mazzuca, Murgia.

Al comma 12-bis, capoverso ART. 268-bis al quarto comma sostituire le parole: se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte con le seguenti:

se può derivare grave pregiudizio per le indagini.

0. 1. 800. 7. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tildei, Andrea Orlando.

Aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 28, capoverso ART 25-undecies, comma 2, dopo le parole: 684 del codice penale aggiungere le seguenti: relativamente alle intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.

0. 1. 800. 70. Il Relatore.

ALLEGATO 5

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI**ART. 1.**

Sopprimere il comma 2.

1. 501. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso « a) » con il seguente:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « lettere a), b), d), e) » sono inserite le seguenti: « e h-bis), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli »;

b) sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 319-bis del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento »;

c) sostituire il capoverso « c) » con il seguente:

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario ».

1. 8. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

(Approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 12, lettera a), capoverso 6-ter, primo periodo, dopo la parola: fissa inserire le seguenti: , entro e non oltre quarantacinque giorni,

0.1.800.2 (nuova formulazione) Vietti, Rao, Ria, Ferranti, Di Pietro, Costa, Brigandì.

(Approvato)